REGOLAMENTO (CE) N. 1440/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1995

recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [3], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [4], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [5], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [6], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [7], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [8], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [9], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3115/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia [10], in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [11] la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi devono venir aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [12];

considerando che le importazioni sul mercato comunitario sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema anche per il futuro; che è pertanto necessario far ricorso a misure transitorie ed aprire soltanto contingenti relativi alla seconda metà del 1995;

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
(5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
(6) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.
(7) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.
(8) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
(10) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.
(11) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.
(12) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

del peso carcassa ; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni ; che serve pertanto un coefficiente di conversione ;

considerando che, al fine di assicurare un'armoniosa transizione tra il regime d'importazione applicabile fino al 1° luglio 1995 e i nuovi contingenti tariffari, e per rispettare il quantitativo globale che può essere importato nel 1995 nell'ambito del regime preferenziale, è necessario detrarre dai quantitativi indicati negli allegati i quantitativi per i quali titoli d'importazione validi sono stati rilasciati fino al 30 giugno nell'ambito dei precedenti regimi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 2

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 :

— i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato I ;

— i quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 4 % ad valorem per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati, rispettivamente, nell'allegato II ;

— i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato III ;

— i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato IV A ;

— i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato IV B.

Articolo 3

1. I contingenti tariffari di cui ai primi tre trattini dell'articolo 2 sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui al quarto trattino dell'articolo 2 sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 4

1. Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sono forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 5

I quantitativi corrispondenti ai titoli d'importazione validi rilasciati fino al 30 giugno 1995 quali corrispettivi di titoli d'esportazione rilasciati nel periodo 1° gennaio — 30 giugno 1995,

— nell'ambito dell'adattamento provvisorio degli accordi di autolimitazione conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori interessati per la prima metà del 1995,

— nell'ambito degli accordi di associazione conclusi dalla Comunità con Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, e Romania,

— nell'ambito del regolamento (CE) n. 256/95 della Commissione (1),

— nell'ambito del regime autonomo di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio (2),

vengono detratti dai quantitativi indicati negli allegati I, II, III e IV al fine della determinazione dei quantitativi per i quali nel periodo 1° luglio — 31 dicembre 1995 possono venir rilasciati titoli d'importazione nell'ambito del regime disciplinato dal titolo II del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.
(2) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO TRATTINO

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero

(in tonnellate)

Argentina	21 000
Australia	17 500
Cile	1 490
Nuova Zelanda	215 300
Uruguay	5 510
Islanda	600
Polonia	200
Romania	75
Ungheria	1 150
Bulgaria	1 250
Bosnia-Erzogovina	850
Crozia	450
Slovenia	50
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1 750

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO TRATTINO

DAZIO 4 %

	Animali vivi	Carni
Polonia	8 500 (1)	—
Romania (2)	689,5	34,5
Ungheria	11 275	350
Bulgaria	2 923	577,5
Repubblica ceca (2)	767,5	767,5
Slovacchia (2)	1 545	1 545

(1) Quantitativo sotto forma di animali vivi o di carne.
(2) Per alcuni limitati quantitativi è consentito scegliere tra animali vivi e carne.

ALLEGATO III

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, TERZO TRATTINO

Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo)

Dazio 10 %

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	215

ALLEGATO IV

Quantitativi di cui all'articolo 2, quarto trattino

A. Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio 10 %	
Altri	105
B. Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) — Dazio zero	
Altri (di cui Groenlandia 100 t e Færøer : 20 t)	300
